



FAQ in tema di KIID

1. Che cosa si intende per “KIID”?

Il KIID è il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori che, in base all’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e alla correlata normativa nazionale di attuazione, SGR e SICAV devono redigere per ciascun OICR armonizzato dalle stesse gestito; tale documento sostituisce il prospetto semplificato.

2. Con riferimento a quali tipologie di OICR occorre adottare il KIID?

In base alla direttiva 2009/65/CE e alla correlata normativa italiana di attuazione, occorre adottare un KIID con riferimento a tutti gli OICR armonizzati; a livello nazionale, si è inoltre ritenuto opportuno estendere l’obbligo di predisporre tale documento anche con riguardo agli OICR aperti non armonizzati.

Regime transitorio

3. Quando occorre adottare un KIID?

Con riguardo agli OICR armonizzati e agli OICR aperti non armonizzati istituiti a partire dal 1° luglio 2011, occorre immediatamente adottare un KIID, fin dalla relativa creazione; per gli OICR armonizzati e gli OICR aperti non armonizzati esistenti al 1° luglio 2011, vale il regime transitorio descritto nella successiva domanda n. 4.

4. Quando occorre adottare un KIID per gli OICR armonizzati e per gli OICR aperti non armonizzati esistenti al 1° luglio 2011?

Con riguardo agli OICR armonizzati e agli OICR aperti non armonizzati esistenti al 1° luglio 2011, l’adozione del KIID deve essere effettuata entro il 29 febbraio 2012; resta comunque ferma la possibilità di procedere all’adozione del KIID prima del suddetto termine ultimo. In tal senso, le Società possono, ad esempio, autonomamente decidere di passare al KIID nel momento in cui dovrebbero comunque procedere ad un aggiornamento del prospetto d’offerta in forza di modificazioni alle informazioni in esso contenute.

5. È necessario adottare un KIID per gli OICR armonizzati e per gli OICR aperti non armonizzati che depositino la documentazione di offerta prima del 1° luglio 2011 e inizino l’offerta stessa dopo tale data?

No. Se la documentazione di offerta viene depositata in CONSOB entro il 30 giugno 2011, essa deve essere redatta in conformità della normativa vigente a tale data (prospetto semplificato e prospetto completo), a prescindere da quale sia il momento di inizio dell’offerta.

6. Come occorre trattare le modificazioni delle informazioni contenute nel prospetto d’offerta di OICR armonizzati e di OICR aperti non armonizzati effettuate dopo il 1° luglio 2011 ma prima del 29 febbraio 2012?

Nel caso in cui un OICR armonizzato o un OICR aperto non armonizzato decida di non adottare il KIID in occasione di una modificazione al prospetto d’offerta, come possibile in base alla risposta alla domanda n. 4, le modificazioni delle informazioni contenute nel prospetto restano disciplinate dalla normativa di cui all’articolo 18 del Regolamento Emittenti, nella versione vigente al 30 giugno 2011. Infatti, la possibilità di mantenere il prospetto d’offerta esistente al 1° luglio 2011 fino al 29 febbraio



2012 implica che sia anche possibile procedere alla modificazione delle informazioni contenute in tale documento, secondo le regole ad esso applicabili.

7. Nel caso in cui sia stato redatto un unico prospetto d'offerta per più OICR o comparti di OICR, come occorre procedere al passaggio al KIID?

Là dove sussista un unico prospetto d'offerta per più OICR o per più comparti di OICR, è possibile scegliere se passare contemporaneamente al KIID per tutti gli OICR o i comparti disciplinati nel prospetto considerato, ovvero se scadenziare detto passaggio OICR per OICR o comparto per comparto. In tale ultimo caso, occorrerebbe contestualmente adottare il KIID (e il prospetto) per l'OICR o il comparto prescelti, nonché aggiornare il prospetto d'offerta in ragione dell'esclusione dell'OICR o del comparto prescelti dal prospetto stesso. Tale soluzione vale a prescindere dalla circostanza che gli OICR o i comparti di OICR disciplinati nell'unico prospetto siano armonizzati o aperti non armonizzati, fermo restando quanto chiarito nelle domande n. 4 e n. 6.

8. Nel caso in cui, con riguardo ad un OICR multicomparto, siano stati redatti prospetti d'offerta distinti per ciascun comparto, come occorre procedere al passaggio al KIID?

Nel caso in oggetto, la Società può scegliere, alternativamente, di adottare contemporaneamente KIID distinti per ciascun comparto, ovvero scadenziare l'adozione di tale documento nel tempo, comparto per comparto, posto che ciascun comparto costituisce un patrimonio autonomo.

9. Nel caso in cui sia stato redatto un prospetto d'offerta con riferimento ad un solo OICR con più classi di quote o azioni, come occorre procedere al passaggio al KIID?

Nel caso in cui il prospetto d'offerta comprenda un solo OICR con più classi di quote o azioni, è necessario adottare KIID separati per tutte le classi di quote o azioni contemporaneamente, posto che le classi non costituiscono un patrimonio autonomo; resta peraltro ferma la possibilità di redigere un KIID con riferimento ad una classe rappresentativa, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 583/2010.

10. È necessario comunicare ai partecipanti l'adozione del KIID?

No. Il passaggio al KIID non determina – di per sé – alcun obbligo di informazione nei confronti dei partecipanti.

Il contenuto del KIID

11. È possibile rappresentare nel KIID l'appartenenza di un fondo comune di investimento ad un determinato sistema/famiglia?

In base alla disciplina UCITS IV, il KIID deve essere redatto per singolo OICVM o comparto. Ne deriva che, quando il KIID si riferisce ad un singolo comparto deve essere specificato, nell'ambito dello stesso, l'OICVM cui quel comparto afferisce. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 583/2010 stabilisce in proposito che “nel caso di un comparto di investimento [...], il nome dell'OICVM segue quello del comparto di investimento”.

In via interpretativa, è possibile estendere tale modalità di identificazione dei comparti di OICVM al caso di fondi comuni di investimento appartenenti ad un unico



sistema/famiglia, disciplinato da un unico regolamento di gestione. Di conseguenza, in tal caso, l'indicazione nel KIID del fondo può essere seguita dal nome del sistema/famiglia di appartenenza del fondo stesso.

12. Come posso rappresentare il confronto storico tra andamento del fondo e parametro di riferimento, qualora cambi nel tempo il parametro di riferimento?

Al fine di permettere un coerente raffronto storico tra l'andamento del fondo e il parametro di riferimento, anche nel caso in cui quest'ultimo sia cambiato a seguito della variazione della politica di investimento, è possibile rappresentare nel diagramma una barra raffigurante la serie *chain-linked* del rendimento dei parametri di riferimento utilizzati nel tempo invece del rendimento del solo ultimo parametro di riferimento.

13. È corretto non includere gli oneri fiscali nella quantificazione delle c.dd. spese correnti?

Sì, nella quantificazione delle c.dd. spese correnti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010, vale a dire delle spese annuali e degli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell'OICVM nel corso del periodo di riferimento, devono essere esclusi gli oneri fiscali.

14. È corretto non indicare nel KIID di un OICR di nuova istituzione, per il primo esercizio dell'OICR considerato, le c.dd. commissioni legate al rendimento relative all'OICR stesso?

In via generale, in base all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 583/2010 che rinvia all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del medesimo provvedimento, le c.dd. spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche (*i.e.* le commissioni di *performance*) devono essere indicate specificando la base di calcolo delle stesse e la relativa periodicità di applicazione; inoltre, la disposizione citata precisa che l'importo delle predette commissioni applicate nel corso dell'ultimo esercizio dell'OICVM deve essere indicato come valore percentuale.

Tanto rilevato, l'articolo 13 del regolamento (UE) 583/2010, riguardante le modalità di indicazione di alcune tipologie di spese per un OICR di nuova istituzione, non prevede alcuna regola specifica con riguardo all'indicazione per OICR di tal genere delle commissioni legate al rendimento, consentendo per le sole c.dd. spese correnti l'indicazione di un valore stimato.

In forza delle considerazioni svolte, il KIID relativo ad un OICR di nuova istituzione non deve contenere alcuna indicazione delle commissioni di *performance* per tutto il primo esercizio, lasciando in bianco la voce che, nella tabella delle spese, è dedicata a tale tipologia di commissioni.

15. È corretto ritenere che nel KIID di un OICR di nuova istituzione, per quanto attiene alle modalità di indicazione delle c.dd. spese correnti, il "limite o tetto massimo" di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010 non coincida con il c.d. fee-cap di cui al Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005?

Sì, in quanto l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 583/2010 prevede che per un OICVM di nuova istituzione le spese correnti possono essere stimate sulla base delle spese previste, specificando, al successivo paragrafo 2, lettera b), che tale regola non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il fondo fissi un limite o un tetto



massimo circa il costo che può essere applicato. Pertanto, il “limite o tetto massimo” al quale si riferisce il citato regolamento comunitario riguarda esclusivamente le c.dd. spese correnti, vale a dire tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell’OICVM nel corso del periodo di riferimento.

Diversamente, la vigente normativa nazionale di cui al Provvedimento Banca d’Italia 14 aprile 2005 impone ai fondi che prevedano una commissione di *performance* di indicare nel relativo regolamento di gestione un limite percentuale che le provvigioni – sia di gestione sia di incentivo – non possono superare (c.d. *fee cap*). Tale limite non coincide, quindi, con quello di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010, posto che il *fee cap* include non solo la commissione di gestione (che rappresenta solo una parte delle c.dd. spese correnti di cui alla disciplina comunitaria) ma anche la commissione di *performance* ossia, nell’ottica della suddetta disciplina, una commissione che non rientra nelle c.dd. spese correnti, bensì nelle c.dd. spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche.

In altri termini, la disposizione comunitaria e quella italiana hanno, sotto il profilo oggettivo, un diverso ambito di applicazione che rende, di fatto, impossibile soddisfare l’obbligo di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010 mediante l’indicazione del *fee-cap* previsto dal Provvedimento Banca d’Italia 14 aprile 2005.

16. Quali sono le modalità di rappresentazione dei risultati passati di OICR che nascano nel corso di un anno civile?

L’articolo 15 del regolamento (UE) 583/2010 disciplina le modalità di rappresentazione nel KIID dei risultati passati dell’OICVM, stabilendo che le informazioni relative ai predetti risultati devono essere contenute in un apposito diagramma e dettando ulteriori specificazioni circa le caratteristiche del diagramma, il periodo in esso rappresentabile e le avvertenze che devono accompagnarlo.

Ai fini del quesito in oggetto, il citato articolo 15 prevede poi, al paragrafo 4, che per gli OICVM che ancora non dispongono di dati sui risultati di un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato; il paragrafo 3 della medesima disposizione precisa altresì che per gli anni per i quali non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.

Considerato il quadro normativo descritto, le *performance* di OICR di nuova istituzione che nascano nel corso di un anno civile devono essere rappresentate come di seguito illustrato, in via esemplificativa, con riguardo ad un fondo istituito nel mese di marzo 2012.

L’OICR in discorso non può presentare nel KIID informazioni sulle *performance* riferite all’anno 2012; il medesimo OICR deve poi, nel primo aggiornamento del KIID sui risultati ottenuti nel passato (da effettuare 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre 2012), riportare soltanto la dichiarazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 583/2010, sopra richiamata. In occasione del secondo aggiornamento del KIID sui risultati ottenuti nel passato (da effettuare 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre 2013) il medesimo OICR deve indicare nel KIID le *performance* relative all’anno 2013, lasciando in bianco la parte di diagramma riferita all’anno 2012. Ne deriva che, in base all’impostazione comunitaria, l’OICR in



questione non ha la possibilità di indicare in alcun modo le *performance* ottenute nel periodo intercorrente tra il mese di marzo e il mese di dicembre dell'anno 2012.

L'aggiornamento del KIID

17. In caso di modifiche regolamentari soggette a sospensiva che incidano anche sulle informazioni contenute nel KIID, quando deve essere pubblicata la versione riveduta di quest'ultimo documento?

In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 583/2010, quando la necessità di pubblicare una versione riveduta del KIID dipenda da modifiche regolamentari soggette a sospensiva ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005, la pubblicazione della versione aggiornata del KIID deve avvenire il giorno precedente l'efficacia delle modifiche alle informazioni in esso contenute.

18. Quando deve essere pubblicata la versione riveduta del KIID di un OICR di nuova istituzione che non abbia indicato, per tutto il primo esercizio (conformemente alla risposta della domanda n. 14), le commissioni di performance?

Nella fattispecie in esame, il KIID deve essere aggiornato mediante l'introduzione nella tabella delle spese, redatta in conformità all'Allegato II al regolamento (UE) 583/2010, dell'importo, indicato come valore percentuale, prelevato nel corso del primo esercizio dell'OICR considerato, al termine del primo esercizio stesso. Nel caso in cui la chiusura dell'esercizio coincida con la fine dell'anno civile, l'aggiornamento può essere effettuato in occasione della pubblicazione della versione aggiornata del KIID da effettuarsi al più tardi 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre di ogni anno.

19. Quando deve essere pubblicata la versione riveduta del KIID in caso di variazione delle commissioni di performance da parte della SGR?

In via generale, in base all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 583/2010 che rinvia all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del medesimo provvedimento, le c.dd. spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche (*i.e.* le commissioni di *performance*) devono essere indicate specificando la base di calcolo delle stesse e la relativa periodicità di applicazione; inoltre, la disposizione citata precisa che l'importo delle predette commissioni applicate nel corso dell'ultimo esercizio dell'OICVM deve essere indicato come valore percentuale.

Alla luce delle descritte modalità di rappresentazione delle commissioni di *performance*, là dove una SGR proceda a modificare le medesime (o anche la relativa base di calcolo), sebbene la modificazione in discorso derivi da una decisione della stessa società di gestione, ciò non comporta la pubblicazione di una versione riveduta del KIID secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 583/2010, in quanto il KIID deve obbligatoriamente riportare, per effetto delle norme sopra richiamate, l'importo percentuale annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento prelevato nel corso dell'ultimo esercizio del fondo stesso.

Pertanto, in caso di variazione delle commissioni legate al rendimento (*i.e.* commissioni di *performance*) di un fondo in essere dipendenti da una decisione della SGR, occorre pubblicare la versione riveduta del KIID solo al termine dell'esercizio di riferimento (cfr. domanda n. 18), indicando nell'apposita tabella delle spese (di cui all'Allegato II al regolamento (UE) 583/2010) l'importo effettivamente prelevato dal fondo nell'esercizio considerato, espresso come valore percentuale.